

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetti interessati e modalità operative
<p>8 MERCOLEDI'</p>	<p align="center">ULTIMO GIORNO UTILE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/ 2008 SEMPLIFICATO IN SCADENZA AL 10 LUGLIO 2008</p>	<p>I sostituti d'imposta presentano il Modello 770 Semplificato per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2007 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2007 per il periodo d'imposta precedente.</p> <p>I soggetti che non hanno presentato il Modello 770/2008 semplificato entro il termine ultimo del 10 Luglio 2008, possono provvedere alla tardiva presentazione della dichiarazione con il pagamento della sanzione ridotta nella misura di 1/8 del minimo (€ 32) . Il Modello deve essere presentato mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il Modello F24.</p> <p>CODICI TRIBUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8906 – sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
<p>10 VENERDI</p>	<p align="center">INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI DATORI DI LAVORO DOMESTICO</p>	<p>I datori di lavoro domestico devono provvedere al pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2008 (luglio-settembre).</p>
	<p align="center">REGIME AGEVOLATO ART. 13 L. 388/2000 TERMINE PER TRASMETTERE I DATI CONTABILI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE</p>	<p>Le persone fisiche in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000 che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso del terzo trimestre.</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

15 MERCOLEDI	IVA TERMINE ANNOTAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE DI SCONTRINI E/O RICEVUTE FISCALI	Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.
	IVA FATTURAZIONE DIFFERITA	Emissione e registrazione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
	TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE FATTURE ATTIVE DI IMPORTO INFERIORE AD € 154,94	Le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 154,94 possono essere registrate in un unico documento riepilogativo che sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e che deve contenere: (i) i numeri delle fatture cui si riferisce; (ii) l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e (iii) l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

<p>16 GIOVEDÌ</p>	<p>MOD. UNICO 2008 RATEIZZAZIONE IMPOSTE</p> <p>VERSAMENTO 5° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 16 GIUGNO)</p> <p>VERSAMENTO 4° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 16 LUGLIO)</p> <p>VERSAMENTO 3° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 20 AGOSTO)</p>	<p>I soggetti titolari di partita IVA obbligati a presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2008, che abbiano deciso di rateizzare il versamento delle imposte, devono versare la 4°\5° rata degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione stessa, con l'applicazione degli interessi dello 0.50%, calcolati in misura forfettaria per ogni mese successivo a quello di scadenza della prima rata, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>Per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio è dovuta la maggiorazione dello 0,4%. I soggetti "IRES" solari titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 Agosto, devono versare la 3° rata con l'applicazione della maggiorazione e degli interessi nella medesima misura .</p>
	<p>IVA VERSAMENTO 8° RATA – DOVUTA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE</p>	<p>I soggetti che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo e che optano per la rateizzazione dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale, devono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0.50% mensile (a decorrere dal 17 marzo 2008), esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.</p> <p>CODICE TRIBUTATO: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.</p>
	<p>IVA -MOD. UNICO 2008 RATEIZZAZIONE IMPOSTE</p> <p>VERSAMENTO 5° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 16 GIUGNO)</p> <p>VERSAMENTO 4° RATA (PER I SOGGETTI CHE</p>	<p>I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, che abbiano deciso di rateizzare il versamento delle imposte, devono versare la 4°\5° rata degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione stessa. Detti importi devono essere maggiorati dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo ed aumentati degli interessi pari allo 0,50% %, calcolati in misura forfettaria per ogni mese successivo a quello di scadenza della prima rata, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>I soggetti "IRES" solari titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

	<p align="center">RATEIZZANO DAL 16 LUGLIO) VERSAMENTO 3° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 20 AGOSTO)</p>	<p>il 20 Agosto, devono versare la 3° rata con l'applicazione della maggiorazione degli interessi nella medesima misura.</p>
	<p align="center">RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVISORI - VERSAMENTO</p>	<p>I sostituti d'imposta applicano una ritenuta (generalmente del 20%) sui seguenti redditi: compensi per redditi di lavoro dipendente e assimilati; compensi per prestazioni di lavoro autonomo (ancorché non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere); compensi relativi a provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari; interessi e redditi di capitale. Il condominio che corrisponde corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi (anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa) opera una ritenuta.</p> <p>Le ritenute operate devono essere versate esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.</p> <p>Principali CODICI TRIBUTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 – ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - 1002 – ritenute su emolumenti arretrati - 1004 – ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - 1012 – ritenute su indennità per cessazione del rapporto di lavoro - 1040 – ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni - 1038 – ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza - 3802 - addizionale regionale all'IRPEF - 3845 – addizionale comunale all'IRPEF– acconto - 3846 – addizionale comunale all'IRPEF – saldo - 1019 – ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

		<p>titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1020 – ritenuta del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente
	<p align="center">INPS VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, versano i relativi contributi esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.</p>
	<p align="center">INPS VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</p>	<p>I Committenti, titolari di partita IVA, versano i contributi relativi ai redditi di lavoratori parasubordinati, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.</p> <p>CODICE CONTRIBUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C10 – lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; - CXX – lavoratori privi di altra copertura previdenziale; - ASS – associati in partecipazione
	<p align="center">IVA - RITENUTE RAVVEDIMENTO RELATIVO AL VERSAMENTO PERIODICO DEL 18 AGOSTO</p>	<p>I contribuenti possono adempiere versando il tributo unitamente (i) alla sanzione ridotta pari al 3.75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata e (ii) agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.</p> <p>CODICE TRIBUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta - 8904 – Sanzione pecuniaria IVA - 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

	<p align="center">VERSAMENTO DELL'IVA DOVUTA PER IL MESE DI SETTEMBRE</p> <p align="center">(per il mese di Agosto nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi)</p>	<p>Il versamento, determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento (al netto dell'eventuale ammontare del credito risultante dal periodo precedente) deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. CODICE TRIBUTATO: 6009 – Versamento IVA mensile settembre</p>
	<p align="center">COMUNICAZIONE LETTERE D'INTENTO RICEVUTE</p>	<p>I soggetti fornitori di esportatori abituali, comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente ricevute dai citati esportatori abituali, mediante l'utilizzo del modello ministeriale.</p>
<p>20 VENERDI</p>	<p align="center">PRESENTAZIONE INTRASTAT MENSILE</p>	<p>Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari con soggetti IVA di altri Stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente (oppure presumono di realizzare, nel caso in cui abbiano iniziato a svolgere nell'esercizio in corso attività di scambi intracomunitari) (i) cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 250.000.00 e/o (ii) acquisti intracomunitari per ammontare complessivo superiore a Euro 180.000.00. I modelli INTRASTAT sono consegnati in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti. La scadenza è prorogata di cinque giorni in caso di utilizzazione dell'EDI per la presentazione degli elenchi riepilogativi.</p>
	<p align="center">IVA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI</p>	<p>I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, identificati in Italia, presentano in via telematica al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione dei servizi resi nel trimestre solare precedente tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati in Italia o altro stato membro dell'UE. Al momento della presentazione della dichiarazione trimestrale, versano l'IVA dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni.</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

<p>25 SABATO</p>	<p align="center">PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730\2008 INTEGRATIVO</p>	<p>I modelli 730\2008 integrativi possono essere presentati solo per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali". Il modello può essere presentato ad un CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730\2008 originario era stato presentato al sostituto d'imposta che prestava direttamente assistenza fiscale. Ai modelli va allegata la relativa documentazione.</p>
<p>30 GIOVEDI</p>	<p align="center">CONTRATTI DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2008 REEGISTRAZIONE- VERSAMENTO</p>	<p>I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione (i) dei nuovi contratti con decorrenza inizio mese - insieme al pagamento della relativa imposta – e (i) dei rinnovi e annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. L' imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F 23. Causale: - RP "registrazione di atti pubblici o privati – imposta principale." Codici tributo: - 115T – imposta di registro per contratti di locazioni di fabbricati – prima annualità - 112T – imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive; - 107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; - 108T – imposta di registro per affitto fondi rustici; - 109T - imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce; - 110T – imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti) - 113T – imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti) - 114T – imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) - 116T – imposta di registro per contratti di locazione finanziaria – parte variabile del canone</p>
<p>31 VENERDI</p>	<p align="center">TERMINE PER REDIGERE/ASSEVER ARE LA PERIZIA DI STIMA E VERSARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER</p>	<p>I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, i periti iscritti alle Camere di commercio, redigono la perizia di stima del valore all'1 gennaio 2008 delle partecipazioni non quotate. Al valore di perizia si applica l'imposta sostitutiva del 4% (partecipazioni qualificate) ovvero del 2% (partecipazioni non qualificate) per ottenere l'affrancamento delle relative plusvalenze (articolo 67 comma 1 lett. c) e c)bis del</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

	<p align="center">L'AFFRANCAMENTO DELLE PLUSVALENZE RELATIVE A PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</p>	<p>Tuir). Le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali versano l'intero ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali.</p>
	<p align="center">TERMINE PER IL REDIGERE/ASSEVERARE LA PERIZIA DI STIMA E VERSARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI</p>	<p>I soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di commercio, redigono la perizia di stima del valore all'1 gennaio 2008 del valore dei terreni agricoli ed edificabili. Al valore di perizia si applica l'imposta sostitutiva del 4% per ottenere l'affrancamento delle relative plusvalenze articolo 67 comma 1 lett. a) e b) del Tuir). Le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali versano l'intero ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali.</p>
	<p align="center">TERMINE PER L'OPZIONE TRIENNALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRAP SECONDO LE REGOLE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI</p>	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, trasmettono in via telematica all' Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per l'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta a decorrere dal periodo d'imposta 2008 secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze di bilancio),.</p>
	<p align="center">MOD. UNICO 2008 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA RATEIZZAZIONE IMPOSTE VERSAMENTO 6° RATA</p>	<p>I soggetti non titolari di partita IVA obbligati a presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2008, che abbiano deciso di rateizzare il versamento delle imposte, devono versare la 6°/5° rata degli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione stessa, con l'applicazione degli interessi dello 0.50%, dello 0.50%, calcolati in misura forfettaria per ogni mese successivo a quello di scadenza della prima rata, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Per i soggetti che rateizzano dal 16 luglio è dovuta la maggiorazione dello 0,4%.</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

	<p>(PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 16 GIUGNO)</p> <p>VERSAMENTO 5° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 16 LUGLIO)</p> <p>VERSAMENTO 4° RATA (PER I SOGGETTI CHE RATEIZZANO DAL 20 AGOSTO)</p>	<p>I soggetti "IRES" solari non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 Agosto, devono versare la 4° rata con l'applicazione della maggiorazione e degli interessi nella medesima misura .</p>
	<p align="center">IVA</p> <p align="center">TRASMISSIONE ARCHIVIO INFORMATICO</p>	<p>I contribuenti che conservano i documenti in formato elettronico tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 settembre 2008, trasmettono alle competenti Agenzie fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione; - la relativa sottoscrizione elettronica; - la marca temporale
	<p align="center">INPS</p> <p align="center">DENUNCIA MENSILE</p>	<p>I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS presentano in via telematica mediante MOD. DM 10/2 la denuncia contributiva relativa al mese precedente.</p>
	<p align="center">INPS</p> <p align="center">DENUNCIA EMENS DEI DATI RETRIBUTIVI UTILI AL CALCOLO DEI CONTRIBUTI</p>	<p>(i)I datori di lavoro, (ii) committenti ed associanti in partecipazione trasmettono – rispettivamente - in via telematica, direttamente o tramite intermediario, le denunce mensili (modelli "EMens") relative (i) alle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente e (ii) le denunce mensili relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

		iscritti alla gestione separata Inps ex L. 335/95.
	PRESENTAZIONE INTRASTAT TRIMESTRALE	<p>I soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari con soggetti IVA di altri Stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente (oppure presumono di realizzare, nel caso in cui abbiano iniziato a svolgere nell'esercizio in corso attività di scambi intracomunitari) cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 250.000.00, presentano gli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni effettuate nel trimestre precedente, senza utilizzare l'EDI.</p> <p>I soggetti passivi IVA che nel trimestre aprile-giugno hanno superato il limite di 40.000 Euro di cessioni intra-ue ma non di 250.000 Euro, presentano gli elenchi INTRASTA relativi alle cessioni effettuate trimestre luglio-settembre, senza utilizzare l'EDI. Contestualmente, occorre presentare anche un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.</p> <p>La periodicità deve essere mantenuta anche nel trimestre successivo, fermo restando l'eventuale obbligo di "passaggio" alla periodicità mensile.</p>
	TERMINE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O DELLA COMUNICAZIONE DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO AL TRIMESTRE PRECEDENTE	<p>I soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale, presentano all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, la richiesta di rimborso o la comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D.lgs. 241\1997 relativa al credito del trimestre precedente.</p>

Scadenario fiscale OTTOBRE 2008

	IVA REGISTRAZIONI OPERAZIONI DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO	I soggetti titolari di partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari, annotano nel registro acquisti e in quello delle vendite le fatture di acquisto intracomunitario ricevute nel mese. E' possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e con riferimento allo stesso mese.
	IVA AUTOFATTURAZIONE SCAMBI INTRACOMUNITARI	I soggetti che effettuano scambi intracomunitari di beni o servizi, emettono autofattura in relazione alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese precedente. I medesimi soggetti emettono una fattura integrativa in relazione alle operazioni registrate nel mese precedente, se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale.
	FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SEDI SECONDARIE	I soggetti con sedi secondarie hanno l'obbligo di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.